



Regolamento d'uso del marchio collettivo "IL SOLE DEL SANNIO"

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo "IL SOLE DEL SANNIO" (di seguito denominato "Marchio"), che ha lo scopo di contrassegnare la produzione di olio extra vergine di oliva, ottenuta nel rispetto delle norme stabilite dal disciplinare di produzione, dai soci produttori della Rete di Imprese "Il Sole del Sannio – Olio Nostrum", con sede in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via Caudina n° 13, - C.F. 92073950625, costituita il 9 novembre 2017 con atto per notaio Pierfrancesco Trivellini reg. Ag. Entrate di Benevento il 10/11/2017 al n° 8634;

La Rete potrà utilizzare il marchio direttamente quando deciderà di perseguire lo scopo di concentrare la produzione dei soci per immetterla sul mercato, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto all'art. 5.

Le finalità del marchio e del presente regolamento sono:

- ✓ assicurare un elevato livello qualitativo delle produzioni di olio degli associati;
- ✓ istituire un efficace sistema di controllo per le imprese aderenti al marchio collettivo;
- ✓ promuovere azioni informative e pubblicitarie destinate ai consumatori ;
- ✓ migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni degli aderenti al marchio anche promuovendo e sostenendo sistemi di vendita diretta e di filiera corta;

Art. 2 – Definizioni

SOCIO PRODUTTORE:

- A) Imprenditore agricolo, come descritto dall'art. 2135 del c.c., persona fisica o giuridica, iscritto al Registro delle Imprese, che a qualsiasi legittimo titolo conduce superfici agricole su cui insistono piante di olive, e assume, in maniera documentata, l'onere e la responsabilità del relativo processo produttivo almeno per l'anno solare durante il quale intende esercitare il proprio diritto di conferire le olive raccolte.
- B) Frantoiano, operatore identificato e ubicato nella zona di produzione che conduce una struttura di molitura delle olive e di stoccaggio dell'olio destinato al confezionamento. Qualora presso il frantoiano siano attuate attività riconducibili all'ambito della filiera, lo stesso operatore si assume gli obblighi e le responsabilità previste per l'olivicoltore/il confezionatore.
- C) Imbottigliatore, operatore identificato e ubicato nella zona di produzione responsabile del confezionamento dell'olio. Qualora presso il confezionatore siano attuate attività riconducibili all'ambito della filiera, lo stesso operatore si assume gli obblighi e le responsabilità previste per l'olivicoltore/il frantoiano.

DISCIPLINARE PRODUTTIVO: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo.



PRODOTTO TRADIZIONALE: prodotto agroalimentare le cui modalità di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione risultano consolidate nel territorio in maniera omogenea e secondo le regole tradizionali per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

ORGANISMO DI CONTROLLO: soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dalla Rete per definire i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo.

RAPPORTO DI CONTROLLO: documento mediante il quale l'Organismo di controllo dichiara che un prodotto agroalimentare è stato assoggettato a verifica rispetto ad un determinato disciplinare.

Art. 3 – Richiesta e concessione di uso del marchio

Il prodotto per il quale può essere concesso l'uso del marchio è rappresentato da olio extra vergine di oliva prodotto dai soci della Rete in conformità al relativo disciplinare di produzione.

L'uso del marchio viene concesso al Socio Imbottigliatore che presenti domanda finalizzata alla concessione dell'uso del marchio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, partita IVA e codice fiscale);
- b) che l'impresa svolge attività di confezionamento di olio d'oliva quale prodotto tradizionale secondo quanto previsto dal relativo disciplinare di produzione;
- c) di volersi assoggettare ai controlli dell'Organismo di controllo e di accettare le prescrizioni del presente regolamento;
- d) che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo.

Ai fini dell'ottenimento dell'uso del marchio l'impresa deve avere superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo.

L'Organo comune della Rete verifica la congruità e la completezza della documentazione, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e dà comunicazione all'interessato degli esiti di tale verifica. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà riportare le motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 4 – Controlli

La verifica sulla conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione è effettuata dall'Organismo di controllo secondo le modalità previste dal piano dei controlli relativo al prodotto.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono contenuti in un Rapporto di controllo che deve essere inoltrato all'associazione e che potrà contenere, oltre alla eventuale non conformità, proposte di azioni correttive all'impresa, nonché la possibilità di eseguire nuove prove o ispezioni in un tempo indicato.



Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove o ispezioni entro il tempo indicato comportano il non accoglimento della domanda o la revoca d'uso del marchio.

L'interessato, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di controllo, potrà ricorrere secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 5 – Uso del marchio

Il marchio è proprietà della Rete di Imprese “Il Sole del Sannio – Olio Nostrum”, che con provvedimento del Presidente e previa approvazione dell'Organo Comune, ne concede l'uso all'Imbottigliatore associato che ne fa richiesta, a condizione che le verifiche effettuate dall'Organismo di controllo abbiano dato esito positivo.

L'impresa alla quale viene concesso l'uso del marchio viene iscritta in uno speciale elenco degli utilizzatori del marchio tenuto presso la sede della Rete, che andrà opportunamente aggiornato con inserimenti e cancellazioni.

Il diritto all'uso del marchio non è trasmissibile.

L'uso del marchio è gratuito. La Rete si riserva tuttavia, qualora dovesse ritenerlo opportuno, anche in funzione della necessità di sostenere i costi di eventuali azioni pubblicitarie e/o promozionali finalizzate a migliorare la commercializzazione del prodotto a marchio, di stabilire che esso possa essere concesso a fronte del versamento di un corrispettivo una tantum, ovvero annuo fisso, ovvero annuo proporzionale alle quantità di prodotto commercializzato utilizzando il marchio.

Art. 6 – Diritti e doveri dell'utilizzatore

L'impresa che ha ottenuto l'uso del marchio dalla Rete assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare di produzione;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite, e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l'uso del marchio stesso;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente riportate sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;



- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del marchio;
- j) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso, o in caso di rinuncia;
- k) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso, e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;
- l) versare alla Rete i corrispettivi che eventualmente essa dovesse stabilire a fronte della concessione d'uso del marchio.

Art. 7 – Non conformità e sanzioni

L'Organismo di controllo comunica all'impresa utilizzatrice del marchio le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche al fine dell'applicazione alle singole imprese del provvedimento ad esse conseguenti.

I provvedimenti sono: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del marchio.

L'Associazione applica il provvedimento, che deve essere debitamente motivato, con atto del Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, e lo comunica agli utilizzatori interessati tramite lettera raccomandata, fax, PEC o altro mezzo equivalente.

La sospensione e la revoca devono essere annotate nel registro degli utilizzatori di cui al precedente art. 5.

Art. 8 – Ammonizione

L'ammonizione è applicata a seguito del riscontro di non conformità lievi. Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto.

Art. 9 – Sospensione

La sospensione è applicata a fronte di non conformità gravi per un periodo determinato non superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

In ogni caso la sospensione viene applicata quando :

- a) sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- b) l'impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero nel caso di mancato rispetto da parte dell'impresa della normativa vigente in materia di prodotti agricoli e alimentari;
- d) non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.



il Presidente della Rete può disporre con proprio provvedimento l'annullamento della sospensione su segnalazione dell'Organismo di controllo che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.

Art. 10 – Revoca

La revoca dell'uso del marchio viene disposta nei seguenti casi:

- a) frequenti e reiterate non conformità gravi
- b) mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del marchio riscontrato all'esito della verifica effettuata dall'Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione;
- c) fallimento o cessazione dell'attività dell'impresa;
- d) utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- e) contravvenzione alla prescrizione di cui all'art. 6 lettera i)

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori ed ha effetto con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

Art. 11 – Rinuncia

L'impresa che ha ottenuto l'uso del marchio può rinunciarvi.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla sede dell'Associazione ed all'Organismo di controllo a mezzo lettera raccomandata, fax PEC o altro mezzo equivalente.

A seguito della rinuncia cessa ogni diritto dell'interessato all'utilizzo del marchio e comporta la sua cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 12 – Ricorsi

L'impresa può presentare ricorso avverso le decisioni dell'Associazione, esponendo le motivazioni del dissenso attraverso mezzo lettera raccomandata, fax PEC o altro mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. L'Associazione ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'associato.

Gli amministratori dell'Associazione sono vincolati al segreto professionale.



IL SOLE DEL SANNIO

Art. 14 – Tutela del marchio

L'associazione si riserva qualsiasi diritto e azione, anche nei confronti dei propri associati, nel caso di uso non autorizzato del marchio, ovvero di comportamenti che pregiudichino l'immagine del marchio e/o la caratterizzazione del prodotto.